

Comune di GIUSSANO
Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 27 del
23/09/2020

Modificato con
delibera del Consiglio
Comunale n. ____ del

ART. 1 testo previgente
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 1 testo modificato
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 testo previgente

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 17/07/2013.

ART. 2 testo modificato
DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni degli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al **recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa calcolata applicando la tariffa unitaria della categoria 03 (ovvero la cat. 03R "riduzione cat. 03 attività cessate con utenze attive e attività fuori raccolta") per le superfici diverse dalle sale di lavorazione (cat. 20) escluse dalla tassazione.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il Comune, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo destinare al recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC agli uffici Tributi ed Ambiente utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve indicare: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente, ai fini della cessazione del servizio pubblico ed al controllo dei conferimenti.
8. Le utenze non domestiche che intendano riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono richiederlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

9. A pena di decadenza dell'esonero della parte variabile della tari, entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli

ART. 8 testo previgente

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo. Nella determinazione della TARI è prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, in relazione al coefficiente di produzione rifiuti della specifica attività (Kd), con esclusione di carta, ferro e alluminio.
2. La richiesta di riduzione della tariffa comporta la rinuncia all'utilizzo del servizio pubblico, sia raccolta a domicilio che accesso alla piattaforma ecologica. La riduzione viene applicata con la seguente modalità:
- riduzione sino ad un massimo del 70% della quota variabile, in relazione al quantitativo dei rifiuti prodotti e limitatamente alle tipologie di rifiuto di cui alle "classificazioni CER" con esclusioni del conferimento delle tipologie carta, alluminio, ferro che non comportano riduzioni.

ART. 8 testo modificato

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

3. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti ~~speciali assimilati agli urbani~~ che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo. Nella determinazione della TARI è prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, in relazione al coefficiente di produzione rifiuti della specifica attività (Kd), con esclusione di carta, ferro e alluminio.
4. La richiesta di riduzione della tariffa comporta la rinuncia all'utilizzo del servizio pubblico, sia raccolta a domicilio che accesso alla piattaforma ecologica. La riduzione viene applicata con la seguente modalità:
- riduzione sino ad un massimo del 70% della quota variabile, in relazione al quantitativo dei rifiuti prodotti e limitatamente alle tipologie di rifiuto di cui alle "classificazioni CER" con esclusioni del conferimento delle tipologie carta, alluminio, ferro che non comportano riduzioni.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTAZIONE DELLE RIDUZIONI COVID ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE - RIDUZIONE TARI 2021

In relazione alle utenze domestiche, il regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), art. 24, prevede la possibilità di concedere un contributo, anche fino alla concorrenza dell'importo totale, al pagamento dovuto dai nuclei familiari che versano in condizioni di particolare disagio economico e/o sociale e soggetti a contributi;

L'Amministrazione comunale considera opportuno, nell'anno 2021, prevedere un'ulteriore agevolazione tariffaria per le utenze domestiche (UD) economicamente svantaggiate, che possiedano i requisiti per l'accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico;

Tale strumento è ritenuto idoneo a garantire tutela anche ai contribuenti delle utenze domestiche che siano in condizione di precarietà economica a seguito della crisi, per il pagamento della TARI;

L'agevolazione tariffaria previa verifica dei requisiti di accesso, viene determinata sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 di ARERA e deve prevedere la presentazione di un'istanza nel periodo dal 1 luglio al 31 luglio 2021;

Il nucleo familiare deve possedere i requisiti di cui all'art. 3 della delibera ARERA 158/2020, per poter accedere al Bonus Sociale per il disagio economico da emergenza COVID-19;

Come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono le seguenti:

1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti;

L'agevolazione tariffaria viene quantificata nella misura massima della quota variabile della tari 2021 ed erogata nell'avviso di pagamento TARI 2021;

La riduzione tari 2021 relativa alle utenze domestiche sarà applicata in ordine crescente dei livelli ISEE risultanti dalle istanze e nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto in €180.000,00.

UTENZE NON DOMESTICHE - RIDUZIONE TARI 2021

L'Amministrazione comunale considera opportuno, nell'anno 2021, confermare l'agevolazione tariffaria per le utenze NON domestiche (UND) con gli stessi criteri adottati nell'anno 2020;

Riscontrata la deliberazione Arera 158 del 5/5/2020 con la quale, ai sensi dell'articolo 1, sono state individuate riduzioni tariffarie obbligatorie a favore di utenze non domestiche che, a seguito di diversi provvedimenti dello Stato o Enti locali aventi la finalità di arginare la diffusione del virus Covid-19, hanno necessariamente dovuto sospendere le proprie attività economiche per diverse settimane nel corso dell'anno 2021;

L'agevolazione tariffaria viene determinata per le utenze Non Domestiche la cui attività sia stata sospesa in virtù di leggi, decreti, provvedimenti. a causa dell'emergenza sanitaria COVID 19, abbattendo del 50% la parte variabile della tariffa ad esclusione delle attività di vendita di prodotti alimentari (cat. 25 e grande distribuzione), rimaste aperte in tutto il periodo.

La riduzione TARI 2021 relativa alle utenze NON domestiche è quantificata in €280.000,00, il minor incasso sarà coperto facendo ricorso a diverse risorse di bilancio nei limiti dello stanziamento previsto.